

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 1 FEB. 2000

ADDI' - 1 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLCIMO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HEEMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MAERONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO, DONATO E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 169

Oggetto: L.R. 1.9.1999 n. 21 " Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versano in condizioni di indigenza". Approvazione delle direttive per l'istruttoria delle domande.



OGGETTO: L.R. 1.9.1999 N. 21 "ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER I CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSINO IN CONDIZIONI DI INDIGENZA". APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

La Giunta Regionale

Su proposta del Presidente

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 1.9.1999 n.21 "Istituzione del fondo" che recita testualmente: la Regione istituisce un fondo di solidarietà per i cittadini illustri che si siano particolarmente distinti, in ambito regionale, nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere, che si trovino in particolari situazioni di indigenza;

VISTO l'art. 2 della legge in oggetto, il quale prevede al 1° comma che il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta Regionale, può attribuire, a carico del fondo un assegno vitalizio a favore dei cittadini di cui all'art. 1, ed al comma 2°, che l'importo dell'assegno è commisurato alle effettive esigenze dell'interessato e non può comunque essere superiore a trenta milioni annui;

CONSIDERATO che la legge regionale in oggetto si limita a stabilire criteri normativi generali e che in virtù di ciò si rende necessaria la formulazione di direttive esplicative che forniscano le modalità di applicazione della legge in questione, al fine di consentire una corretta istruttoria delle domande di attribuzione dell'assegno vitalizio;

VISTA la legge 15.5.1997 n. 127;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare le direttive per l'istruttoria delle domande da parte della competente struttura per l'attribuzione dell'assegno vitalizio ai sensi della Legge Regionale 1° settembre 1999, n. 21, che allegata alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



RELAZIONE

Direttive per l'istruttoria delle domande da ammettere alla concessione dell'assegno vitalizio a favore di cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza.

PREMESSA

Lo Stato italiano, con Legge 8 agosto 1985, n. 440, ha istituito un Fondo per la corresponsione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità.

Allo stesso modo, la Regione Lazio, con Legge Regionale 1° settembre 1999, n. 21, ha ritenuto opportuno riconoscere ai cittadini illustri che si siano particolarmente distinti, in ambito regionale, nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere e che versino in condizioni di indigenza, il diritto ad un assegno vitalizio che vada a sopperire a tali situazioni ed ad assolvere alle effettive esigenze dell'interessato.

Poiché la legge regionale stabilisce i criteri generali entro cui occorre operare per attribuire l'assegno vitalizio, tralasciando di indicare con precisione i requisiti e le condizioni per la concessione del vitalizio in questione, appare necessario ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 57/1993 e del punto 11, pag. 16, dell'allegato C alla delibera Giunta Regionale n. 3702 del 6 luglio 1999, ai fini della correttezza e della trasparenza del procedimento amministrativo, impartire alle competenti strutture regionali le seguenti direttive che dovranno essere rispettate per gli adempimenti di carattere istruttorio delle domande presentate dagli interessati.

ALLEG. alla DELIB. N. 169
DEL FEB. 2000

Quu



1) Beneficiari dell'assegno vitalizio.

Le Legge regionale prevede l'attribuzione di un assegno vitalizio ai cittadini illustri che si siano particolarmente distinti, in ambito regionale, nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere, che si trovino in particolari situazioni di indigenza.

La citata legge prevede unicamente un generico riferimento ad attività svolte nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere, da soggetti che godano della cittadinanza italiana che abbiano dato particolare lustro alla regione, senza peraltro connotare i caratteri che individuino tali attività come meritevoli di riconoscimento; la stessa legge non fa riferimento alla necessità che i beneficiari suindicati siano residenti nel Lazio, come si suppone trattandosi di legge regionale.

Ulteriore condizione posta dalla legge è lo stato di indigenza. Indigenza è nel linguaggio corrente, uno stato di assoluta povertà che non consente di far fronte alle esigenze primarie della vita.

Tal status, che può essere identificato con il diritto al godimento alla pensione sociale per coloro che abbiano maturato il diritto a percepirla, risulta di difficile interpretazione nei confronti di coloro che tale diritto non abbiano maturato, ma che effettivamente non dispongano di risorse per provvedere alle proprie necessità.

Pertanto, a completamento dei requisiti e delle condizioni indicate dalla legge regionale ai fini di una corretta valutazione, ed in analogia al criterio adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Affari Generali - preposto all'istruttoria delle domande di ammissione al "Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di necessità" ex legge n. 440/85, si ritiene opportuno affidare ad un soggetto estraneo all'Amministrazione concedente, da identificarsi nelle Prefetture delle Province del Lazio di volta in volta competenti, su richiesta del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza, l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni che abbiano reso "illustre", in ambito regionale, il soggetto richiedente i benefici della legge in questione, e una verifica dello stato di "indigenza", tenuto conto, altresì, della situazione economica degli eventuali familiari conviventi.

Si ritiene, inoltre, opportuno, richiedere ogni possibile materiale illustrativo dei meriti del soggetto.

Data la condizione di terzietà del soggetto che si intende coinvolgere, è opportuno richiedere la formulazione di un motivato parere sulla eventuale concessione dell'assegno.

Come ulteriore accertamento, sarà richiesto al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, notizie sull'eventuale corresponsione di proventi dalla SIAE e sulla concessione di eventuali premi nell'ambito di competenza.

Tali elementi risulteranno utili ai fini della valutazione sia della "fama" che della situazione reddituale del soggetto richiedente.

lu



De

2) Effettive esigenze dell'interessato.

La legge dispone che l'importo dell'assegno sia commisurato alle effettive esigenze dell'interessato.

Attesa la natura variabile di queste, imprescindibilmente legate alle condizioni personali del soggetto, tale importo non può essere quantificato "a priori".

Si rimette, pertanto, la valutazione circa le "effettive esigenze" all'esame della documentazione presentata.

In ogni caso, si ribadisce che l'importo dell'assegno, come del resto già previsto dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 21/1999, non può essere superiore ai trenta milioni annui.

Trattandosi di fondo, e come tale ad esaurimento, di tutte le domande di ammissione al contributo, che non potranno essere soddisfatte per mancanza di disponibilità economica, verrà redatta una lista d'attesa.

Si precisa che la scelta del beneficiario per l'assegnazione del vitalizio potrà non seguire l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dandosi priorità ai soggetti che, stante lo stato di particolare indigenza comune a tutti, rispetto agli altri inseriti nella medesima lista presentino esigenze contingibili ed urgenti "documentate" al percepimento del vitalizio.

3) Modalità di pagamento dell'assegno.

La legge in questione non prevede le modalità per l'erogazione dell'assegno vitalizio.

Nel silenzio della legge si ritiene di applicare per analogia il criterio adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ufficio Affari Generali, che provvede alla corresponsione dell'assegno con cadenza quadrimestrale anticipata.

In caso di decesso del beneficiario nel quadrimestre non si procederà al recupero delle somme erogate.


4) Revoca dell'assegno.

La legge prevede che l'attribuzione dell'assegno sia revocata:

- a) nel caso di condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- b) per il venir meno delle condizioni di indigenza.

La verifica di tali condizioni sarà effettuata dal Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza, con richiesta di accertamento, con cadenza quadrimestrale,

bu



al

alla Prefettura competente circa l'esistenza in vita e la permanenza dei requisiti previsti per la concessione dell'assegno vitalizio.

Ferme restando le condizioni, su indicate ai punti a e b, previste dalla Legge regionale si stabilisce la non cumulabilità dell'assegno vitalizio di cui alla presente legge con altri assegni vitalizi eventualmente concessi da altre Amministrazioni.

